



**CONSULTA ONLINE**

PERIODICO TELEMATICO ISSN 1971-9892



**2024 FASCICOLO II**

## **La Corte replica a Consulta OnLine**

**2 maggio 2024**

**IDEATORE E DIRETTORE: PASQUALE COSTANZO**  
**CONDIRETTRICE: LARA TRUCCO**



## La Corte replica a Consulta OnLine

Riceviamo dalla Corte costituzionale e volentieri pubblichiamo la seguente precisazione in ordine all'articolo "[Nota minima alla sentenza n. 65 del 2024 \(quanto sono elastiche le norme del processo davanti alla Corte\)?](#)", pubblicato il 23 aprile 2024.

“Nella nota si sostiene che, nel giudizio di attribuzione tra poteri dello Stato deciso in quella sentenza, la Corte avrebbe ammesso la costituzione in giudizio fuori termine del Consiglio di Stato; il che dimostrerebbe «che la Consulta consideri del tutto ordinatorio il termine da essa stessa fissato nell'art. 26, comma 4, delle recenti [Norme integrative](#)», ovvero che tale termine «decorra non dalla pubblicazione in Gazzetta del ricorso introduttivo ma da altro non meglio specificato incumbente».

In realtà, teniamo a precisare che la prassi costante della Corte interpreta il richiamo al «termine di cui al comma precedente» compiuto dall'art. 26, comma 4, delle [Norme integrative](#) come riferito non già alla data della pubblicazione del ricorso nella Gazzetta Ufficiale (che ha semmai rilievo ai fini della decorrenza dei termini di cui all'art. 4, comma 3, e 6, comma 1, in relazione ad eventuali intervenienti e *amici curiae*), bensì al «termine perentorio di trenta giorni dall'ultima notificazione», espressamente menzionato nel primo periodo del comma 3.

In sostanza, ai sensi dell'art. 26, comma 3, delle [Norme integrative](#) il ricorrente è tenuto a depositare in cancelleria la prova delle notificazioni eseguite entro trenta giorni dall'ultima notificazione. Ai sensi del successivo comma 4, le parti resistenti possono costituirsi in giudizio entro i venti giorni successivi dalla scadenza di quel termine. Anche il termine di cui al comma 4 deve, peraltro, intendersi come perentorio ([sentenza n. 37 del 2024](#)).

Nel caso di specie, come risulta dall'intestazione della [sentenza n. 65 del 2024](#), la notificazione del ricorso è avvenuta il 22 settembre 2023. Il termine di cui al comma 3 è dunque scaduto il 22 ottobre 2023; il termine di cui al comma 4 è scaduto il 12 novembre 2023; e il Consiglio di Stato si è costituito, come risulta dalla sentenza, il 9 novembre, pienamente entro tale termine”.

POSTILLA. *Non si può che essere grati per la precisazione con cui la Corte ha voluto manifestare la propria attenzione per la Rivista, ma, ciò che più conta, per aver dissolto un dubbio forse giustificato “a prima lettura” dalla dinamica processuale a fronte dell'implementazione nelle nuove [Norme integrative](#) (21 luglio 2021) dell'incumbente della pubblicazione in Gazzetta del ricorso introduttivo nella disciplina processuale dei conflitti attribuzione tra poteri (art. 26, comma 3). Come la Corte, invece, univocamente chiarisce, il termine dei trenta giorni continua ad avere una sua autonomia interna, mentre la pubblicazione in Gazzetta costituisce il dies a quo per gli intervenienti e gli amici curiae.*